



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco del
Comune di Maggiore (NO)

All'Organo di revisione del
Comune di Maggiore (NO)

Oggetto: Relazione sul consuntivo 2018 (art. 1, commi 166 e ss. della Legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Comune di Maggiore (NO).

Si trasmette, in allegato, il risultato dell'analisi effettuata sulle relazioni in oggetto, unitamente alla richiesta di ulteriori notizie.

Si chiede cortesemente all'Amministrazione e all'Organo di Revisione in indirizzo di voler fornire notizie in merito ai punti suddetti entro 15 giorni dal ricevimento, utilizzando l'apposita funzionalità: istruttoria -> processo istruttorio-> invio documento tramite la procedura Conte.

Il Magistrato istruttore
Dott.ssa Stefania Calcari



CORTE DEI CONTI

RENDICONTO 2018

ENTE:

Comune di Maggiora (NO)

TIPOLOGIA:

Comune con popolazione pari a 1.686 abitanti (alla data del 31/12/2017).

ANOMALIE RISCONTRATE

Dall'esame della relazione sul rendiconto 2018, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall'Organo di revisione del Comune di Maggiora (NO), si riscontra quanto segue:

1) Gestione Finanziaria (Sez. I -Gestione delle entrate).

Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, sono stati eliminati i crediti iscritti fra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi anche se non ancora prescritti per un importo di euro 14.095,53; tali crediti non sono stati mantenuti nello Stato Patrimoniale, come previsto dall'art. 230, comma 5 del TUEL (punto 5.2.1.3 Sez. I Gestione Finanziaria -Gestione delle entrate/Evoluzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità). Si richiedono delucidazioni in merito.

2) Accantonamenti - verifica congruità (Sez. I -Gestione finanziaria).

L'Organo di revisore dichiara che entro il 31/12/2018 è stato sottoscritto l'accordo decentrato integrativo e che non ha rilasciato il relativo parere sull'accordo del contratto decentrato integrativo (punto 8.6.2).

Si richiedono delucidazioni in merito precisando se i relativi importi sono stati erogati nel corso dell'esercizio 2019.

3) Servizi conto terzi e partite di giro (Sez. I -Gestione Finanziaria).

L'organo di revisione non ha accertato l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi, in nota ha precisato che: *"Accertamenti ed impegni conto terzi differiscono minimamente"*.

Da BDAP si rileva in merito che:

- Tit. 9 Entrate per conto terzi e di giro, accertamenti pari ad euro 156.457,97;
- Tit. 7 Spese per c/terzi e partite di giro, impegni pari ad euro 156.172,16.

Seppur si rileva un importo minimo di scostamento tra i due valori, si richiede di motivare la causa di tale discrasia.



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@cor-teconti.it | pec: piemonte.controllo@cor-teconticert.it

4) Organismi partecipati (Sez. IV).

L'Organo di revisione evidenzia che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate;

Voglia l'Amministrazione relazionare in merito a tale criticità.

5) Indicatore di tempestività dei pagamenti.

Non risulterebbe pubblicato sul sito dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente -Pagamenti dell'amministrazione, l'indicatore di tempestività dei pagamenti 2018. Si chiede di trasmettere i dati a questa Sezione e di provvedere alla pubblicazione sul sito.

Il revisore nella relazione al rendiconto dichiara:

che l'Ente non ha adottato delle misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art.183 co. 8 T.U.E.L, in quanto l'indicatore è già inferiore al termine previsto dalla normativa.

Si richiede di relazionare in merito.

Il Magistrato istruttore
Dott.ssa Stefania Calcari



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco del Comune
di Maggiore (NO)

All'Organo di revisione
economico-finanziaria
del Comune di Maggiore (NO)

Oggetto: Relazione sul rendiconto 2018 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Maggiore (NO).

In esito all'esame della relazione sul rendiconto 2018, della relazione dell'Organo di revisione, dei dati contabili inseriti sulla Banca dati delle amministrazioni pubbliche e dei documenti trasmessi da codesto Ente tramite l'applicativo CONTE, sono emerse delle criticità evidenziate meglio nella nota istruttoria inviata all'Ente con nota prot. n. 13069 del 02/12/2020.

Vista la nota di risposta prot. CONTE n. 13116 del 04/12/2020 con la quale si è argomentato su quanto richiesto, si ritiene opportuno procedere all'archiviazione della posizione relativa al rendiconto 2018 con le seguenti osservazioni.

Con riferimento agli organismi partecipati si rappresenta che l'obbligo di allegare la nota informativa asseverata, è previsto dall'art. 11, c. 6, lett. j), D.Lgs. 23 gennaio 2011, n. 118 che la colloca all'interno della relazione sulla gestione da allegare al rendiconto, prevedendo che questa contenga gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione e controllo, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

In merito la Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/2016, ha stabilito come, sia nel vigore della vecchia disciplina prevista nell'articolo 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 che alla luce della nuova disciplina dettata dall'articolo 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. n. 118/2011, sia sempre necessaria la doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell'Organo di revisione dell'ente territoriale e di quello dell'organismo controllato al fine di evitare eventuali incongruenze e garantirne una piena attendibilità.

In merito all'indicatore di tempestività dei pagamenti si rappresenta che l'art. 41 del D.L. n. 66/2014 ha introdotto l'obbligo di allegare alla relazione sul rendiconto un



CORTE DEI CONTI

prospetto sottoscritto dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario attestante l'importo complessivo dei pagamenti per transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini "europei" nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti previsto dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013. La norma prevede che, ove risultino superati i termini di pagamento di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, la relazione deve anche indicare le misure organizzative adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.

Va inoltre evidenziata, l'importanza del rispetto dei termini di pagamento in quanto la Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha introdotto un nuovo obbligo (differito all'anno 2021 con l'art. 1, comma 854, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160) di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali. La recente normativa interviene anche sulle modalità di calcolo dei tempi di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali, stabilendo che: *"l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti" è "calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente" (comma 859, lettera b) e "i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare" (comma 861)".*

Con riferimento alle partite di giro e servizi per conto terzi, il principio contabile applicato n. 4.2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 disciplina dette partite di giro ai punti 7.1 e 7.2. In particolare il punto 7.2 concernente *"Applicazione del principio della competenza finanziaria alle partite di giro e ai servizi per conto terzi"* prevede *"La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, siano registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile."*

Si prende atto di quanto riferito e si richiama l'Ente ad una corretta contabilizzazione di dette partite attenendosi all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 168 TUEL e del principio contabile applicato n. 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011, par. 7.1 e 7.2. al fine di non alterare gli equilibri di bilancio.

Si raccomanda infine di procedere, nel rispetto della normativa vigente, in conformità ai postulati generali e al principio della competenza finanziaria di cui all'all. 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011.

Questa Sezione attuerà il monitoraggio della situazione finanziaria dell'Ente, riservando ogni ulteriore valutazione nell'ambito dei controlli previsti sul bilancio e sul rendiconto degli esercizi successivi, anche sulla base dei presenti rilievi.

Il Magistrato istruttore
Dott. ssa Stefania Calcari




CORTE DEI CONTI